

**Premesso** che la prevenzione primaria dell' infertilità, una migliore definizione delle sue cause, una diagnosi precoce ed un trattamento appropriato costituiscono obiettivi di salute prioritari a livello nazionale e regionale;

**Preso atto** che le coppie con problemi riproduttivi derivanti da infertilità che ricorrono alla Procreazione Medicalmente Assistita (di seguito PMA) sono in aumento, come evidenziato dalla Relazione Ministeriale al Parlamento sullo stato di attuazione della legge contenente norme in materia di procreazione medicalmente assistita del 28 giugno 2012;

**Precisato** che la PMA è caratterizzata da un'ampia gamma di tecniche a crescente grado di complessità, d'invasività, di contenuto tecnologico e di onerosità, erogate esclusivamente in Centri di I, II e III livello, autorizzati dalle Regioni;

**Vista** la legge 19 febbraio 2004, n. 40 recante "Norme in materia di Procreazione Medicalmente Assistita" che, tra l'altro, chiama il Ministero della Salute e le Regioni ad alcuni adempimenti necessari alla sua applicazione, ed in particolare:

- ai sensi dell'art. 7 della legge succitata, il Ministero della Salute è stato chiamato ad emanare, con proprio decreto, linee guida contenenti le indicazioni alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, con cadenza triennale e conseguentemente sono stati emanati il decreto 21 luglio 2004 e successivamente il decreto 21 aprile 2008;
- ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della stessa legge, le Regioni e le Province autonome sono state chiamate a definire, con proprio atto, i requisiti tecnico-scientifici ed organizzativi delle strutture da autorizzare;

**Tenuto conto** che, in conformità al dettato legislativo, la Giunta regionale ha adottato i seguenti atti che definiscono i requisiti minimi specifici per l'autorizzazione all'esercizio delle strutture che erogano prestazioni di PMA:

- deliberazione giunta 29 marzo 2007, n. 705 recante "Legge 40/2004 – Legge regionale 8/2001. Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni di procreazione medicalmente assistita. Approvazione in via definitiva requisiti e procedura";
- deliberazione giunta 30 settembre 2009, n. 2175 recante "Legge regionale 8/2001, art. 5 - autorizzazione e accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie pubbliche eroganti prestazioni di procreazione medicalmente assistita, nefrologia, dialisi e trapianto di rene e medicina dello sport. Modifiche alla procedura di cui alla DGR 705/2007, DGR 297/2008 e DGR 298/2008 - L 296/2006 - LR 30/2007. Definizione programma regionale di accreditamento. Approvazione definitiva";

**Considerato** che la normativa vigente in materia di PMA stabilisce che l'accesso alle tecniche è subordinato alla certificazione dello specialista competente e ribadisce che è facoltà del medico responsabile della struttura di PMA decidere di non procedere alla fecondazione assistita, esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario;

**Atteso** che la recente letteratura scientifica in tema di valutazione dell'efficacia delle tecniche di PMA evidenzia:

- un aumento dell'età media delle donne che si sottopongono a questo tipo di trattamento, età che in Italia supera la media europea;
- l'età avanzata della donna quale fondamentale motivo di insuccesso delle tecniche;
- una riduzione dell'efficacia delle tecniche dopo i primi tre cicli di trattamento;

**Rilevato** che, da un'analisi effettuata presso i Centri regionali autorizzati, emerge una disomogeneità nelle modalità di offerta e di accesso alle prestazioni in parola, in particolare per quanto riguarda l'età della donna ed il numero massimo di cicli erogati;

**Ritenuto** opportuno procedere ad una riorganizzazione dell'attività di PMA a livello regionale a fronte delle evidenze rilevate dalla recente letteratura scientifica sopra citata e dell'analisi effettuata presso i Centri autorizzati per quanto riguarda le modalità di accesso ed offerta delle prestazioni di PMA;

**Vista**, altresì, la Generalità n. 1693 del 27 settembre 2012, avente ad oggetto "*Accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita nella Regione Friuli Venezia Giulia*", laddove si rileva:

- l'assenza a livello nazionale di precisi criteri di accesso alle prestazioni di PMA che garantiscano l'appropriatezza clinica, l'efficacia e la sostenibilità in un contesto di risorse definite;
- la regolamentazione da parte di alcune Regioni delle modalità di accesso alle tecniche di PMA;
- la disomogeneità di accesso e offerta nei diversi Centri regionali autorizzati ad erogare prestazioni di PMA;
- la partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia al Gruppo Tecnico Interregionale PMA dove è stata effettuata una valutazione in tema di criteri di appropriatezza per l'erogazione delle prestazioni in questione;

e si anticipa l'intendimento di:

- definire criteri e modalità omogenei per l'accesso alle tecniche di PMA sul territorio regionale;
- aggiornare il nomenclatore tariffario regionale, individuando specifiche prestazioni specialistiche ambulatoriali di PMA;

**Atteso** che la Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria e politiche sociali, ha ritenuto necessario acquisire un parere tecnico-scientifico da parte dei responsabili dei Centri regionali PMA del Friuli Venezia Giulia, al fine di riorganizzare l'attività di PMA a livello regionale, nell'ottica di migliorare la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni e di rendere omogenei i percorsi diagnostico-terapeutici;

**Preso atto** che i responsabili dei Centri di PMA operanti in Regione hanno proposto, sulla base delle evidenze scientifiche, modalità di accesso alle tecniche di fecondazione artificiale nell'ottica di ottimizzare l'efficacia e l'appropriatezza delle prestazioni;

**Ritenuto** opportuno recepire i contenuti delle suddette proposte nel documento denominato "*Modalità di accesso alle tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita nel Friuli Venezia Giulia*", di cui all'Allegato A, facente parte integrante del presente provvedimento;

**Considerata** la possibilità di erogazione delle prestazioni di PMA di I e II livello in regime ambulatoriale, così come specificato nell'allegato A;

**Precisato** che le modalità di accesso di cui all'allegato A, si applicheranno a seguito del provvedimento di determinazione delle tariffe ambulatoriali specifiche per prestazioni di PMA di prossima emanazione;

**Precisato**, altresì, che quanto disposto dal presente provvedimento non si applica alle coppie che si trovano già in lista di attesa al momento dell'entrata in vigore delle nuove modalità di accesso di cui all'allegato A;

**Tutto ciò premesso**, su proposta dell'Assessore alla salute, integrazione socio-sanitaria e politiche sociali, la Giunta regionale, all'unanimità

### **Delibera**

1. Di approvare il documento avente ad oggetto "*Modalità di accesso alle tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita nel Friuli Venezia Giulia*", di cui all'Allegato A, facente parte integrante del presente provvedimento.
2. Di stabilire che le modalità di accesso alle tecniche di PMA di cui all'allegato A, si applicheranno a seguito del provvedimento di determinazione delle tariffe specifiche per prestazioni di PMA di prossima emanazione.
3. Di precisare che il presente provvedimento non si applica alle coppie che si trovano già in lista di attesa al momento dell' entrata in vigore delle nuove modalità di accesso di cui all'allegato A.
4. Di specificare che da tale provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione regionale.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE